

---

*Termine di referendum: 1° aprile 2010<sup>1</sup>*

---

## **Decreto federale**

### **che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano)**

dell'11 dicembre 2009

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera<sup>2</sup>,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>3</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 2009<sup>4</sup>,

*decreta<sup>5</sup>:*

- <sup>1</sup> - "Termine di referendum" e non "scadenza del termine di referendum" (ted.: "Ablauf der Referendumsfrist") o simili. Si tratta di una convenzione formale e quindi di un vincolo.  
- Si tratta di un testo già adottato in voto finale dall'Assemblea federale (AF) e sottoposto al referendum facoltativo. Attenzione: per tradurre le eventuali revisioni d'ordinanza necessarie all'applicazione delle modifiche di legge o eventuali altre modifiche ulteriori di atti normativi connesse con le presenti disposizioni, rifarsi a questi testi pubblicati nel Foglio federale, solitamente la settimana successiva al voto finale, non ai relativi disegni del Consiglio federale (CF) o progetti delle commissioni legislative dell'AF, ormai superati (talvolta anche sotto il profilo terminologico) in questa fase. I testi recanti l'indicazione "Termine di referendum: ..." sono infatti stati esaminati e, se del caso, corretti dalla Sottocommissione di redazione di lingua italiana dell'AF. Salvo ulteriori modifiche puntuali, si tratta quindi del testo definitivo. Va da sé che quando questi testi vengono poi pubblicati nella RU e integrati nella RS, ossia quando entrano in vigore, occorre riferirsi alla RS (con eventuale controllo nel testo RU, giacché la versione pubblicata nell'edizione stampata della RU è determinante; cfr. art. 9 cpv. 1 della legge sulle pubblicazioni ufficiali [RS 170.512]).
- <sup>2</sup> La maiuscola per l'aggettivo "svizzera" figurava già nella Costituzione del 1848 ed è stata recepita anche in quella del 1999. Si tratta inoltre di una regola grammaticale; nelle designazioni ufficiali degli Stati va utilizzata la maiuscola ("Repubblica Italiana", "Regno Unito", "Confederazione Svizzera" ecc.).
- <sup>3</sup> RS 101
- <sup>4</sup> FF 2009 1435
- <sup>5</sup> Memento: L'AF "decreta" ("beschliesst" / "arrête" nelle leggi federali, nelle ordinanze dell'Assemblea federale (OAF) e nei decreti federali (DF); il CF "ordina" nelle sue ordinanze (talvolta ancora chiamate "regolamenti"; p. es. RRF) e "decreta" nei suoi decreti.

---

Approvazione e trasposizione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano). DF

---

## Art. 1

<sup>1</sup> La Convenzione del 30 ottobre 2007<sup>6</sup> concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione) è approvata.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> All'atto della ratifica,<sup>8</sup> formula le riserve<sup>9</sup> di cui agli articoli I e III del Protocollo n. 1 della Convenzione e le dichiarazioni di cui agli articoli 3 paragrafo<sup>10</sup> 2, 4, 39 paragrafo 1, 43 paragrafo 2 e 44 della Convenzione.

## Art. 2

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere un protocollo aggiuntivo concernente l'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione in materia di<sup>11</sup> obbligazioni alimentari.

<sup>6</sup> RS ...; FF **2009** 1501 (versione riveduta della Convenzione del 16 sett. 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, RU **1991** 2436)

<sup>7</sup> Non "... a ratificare la Convenzione", "... a ratificare la Convenzione di cui al capoverso 1" o simili. Si tratta anche qui di convenzioni formali da rispettare per garantire l'uniformità di questo tipo di decreti. Lo stesso dicasi per gli altri articoli e capoversi del decreto, nonché per il titolo dello stesso ("... che approva e traspone ...", non "... concernente l'approvazione e l'attuazione ..." o simili); su quest'ultima questione, cfr. in parte anche le osservazioni formulate in occasione del Seminario di Bellinzona del 2005, testo 4 nota a.

<sup>8</sup> Osservazione: per garantire maggiore leggibilità e chiarezza, in questo caso è auspicabile introdurre una virgola prima di "formula", giacché tale termine, qui utilizzato come forma verbale, è nel contempo un sostantivo. Di conseguenza, l'accoppiamento di "ratifica" e "formula" potrebbe risultare un poco ambiguo.

<sup>9</sup> Per la definizione della nozione di "riserva", cfr. l'art. 2 cpv. 1 lett. d della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati; RS **0.111**. Cfr. inoltre le osservazioni di cui alla nota 20.

<sup>10</sup> Attenzione: "paragrafo", non "capoverso"; non limitarsi a tradurre "Absatz" con il termine utilizzato nel diritto interno, ma attenersi scrupolosamente alla terminologia utilizzata dall'atto internazionale cui si rinvia, poiché altrimenti il rimando non è chiaro e genera incertezze. Tra l'altro, negli atti dell'UE si utilizza frequentemente (se non sempre) "paragrafo" e la nuova Convenzione di Lugano (CL) è il *pendant* per i Paesi AELS di un atto normativo UE (si tratta di una "convenzione parallela").

---

Genehmigung und Umsetzung des Übereinkommens über die gerichtliche  
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen  
in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen). BB

---

### Art. 3

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

- <sup>11</sup> L'art. 23 CL riguarda la "proroga di competenza", ossia la facoltà per le parti di stabilire di comune accordo, indipendentemente dalle norme di foro previste nella Convenzione, quale sia il giudice competente a conoscere le controversie presenti o future sorte tra loro in un determinato ambito. Il protocollo aggiuntivo cui fa riferimento la Convenzione dovrà disciplinare l'applicazione di tale articolo nelle controversie in materia di obbligazioni alimentari. Un'altra possibile traduzione, che faccia comprendere in modo più chiaro che si tratta di disciplinare la proroga di competenza nelle controversie vertenti su obbligazioni alimentari e che non susciti il dubbio che l'articolo sopraccitato disciplini invece esso stesso tali obbligazioni, potrebbe quindi essere la seguente: "... a concludere un protocollo aggiuntivo concernente l'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione relativamente alle [o "per quanto riguarda le"] obbligazioni alimentari". Sarebbe invece assolutamente errato scrivere "... a concludere un protocollo aggiuntivo relativo all'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione concernente le obbligazioni alimentari", o frasi simili.

---

Approvazione e trasposizione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano). DF

---

## 1. Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008<sup>1213</sup>

*Inserire nel capitolo 2<sup>14</sup>*

*Art. 327a* Dichiarazione di esecutività<sup>15</sup> secondo la Convenzione di Lugano

<sup>1</sup> Se il reclamo è diretto contro una decisione del giudice<sup>16</sup> dell'esecuzione secondo gli articoli 38–52 della Convenzione del 30 ottobre 2007<sup>17</sup> concernente la

<sup>12</sup> RS ...; FF 2009 21

<sup>13</sup> Attenzione: come si evince dalla nota precedente, il nuovo Codice di procedura civile (CPC) non è ancora in vigore (dovrebbe entrare in vigore il 1.1.2011). È però già stato adottato dalle Camere federali e nel presente caso deve essere adeguato ancor prima della sua entrata in vigore per tener conto delle esigenze imposte dalla ratifica della nuova CL. Lavorare quindi sul testo adottato dall'AF (FF 2009 21) e sincerarsi che ciò sia fatto anche nella lingua di partenza. Sovente infatti, quando una revisione concerne più atti normativi adottati in date diverse è possibile che anche l'ufficio o la commissione competente dimentichi che uno di tali atti ha già subito modifiche materiali e terminologiche, sia nella fase di elaborazione del disegno del CF o del progetto di una commissione legislativa dell'AF, sia nella fase parlamentare che precede il voto finale, oppure che non tenga conto di determinate scelte materiali o terminologiche ormai ratificate dall'AF. È proprio quanto è avvenuto nel presente caso (cfr. FF 2009 1495 e BBI 2009 1835)! P. es., l'ufficio competente aveva dimenticato di sostituire "Gericht" con "Rechtsmittelinstanz" nell'art. 327a cpv. 1 D–CPC.

<sup>14</sup> Osservazione: questa clausola è stata inserita (naturalmente nei tre testi, italiano, tedesco e francese) poiché il capitolo 2 del titolo nono del nuovo CPC si chiude con l'art. 327; si voleva quindi segnalare in modo inequivocabile che anche l'art. 327a fa parte del capitolo 2 e non del capitolo 3.

<sup>15</sup> In tedesco "Vollstreckbarerklärung" (cfr. p. es. art. 42 CL); questo istituto è spiegato nell'art. 38 par. 1 CL. Chi ha ottenuto in un altro Stato vincolato dalla CL una decisione ivi esecutiva può chiederne l'esecuzione in Svizzera soltanto dopo che tale decisione vi sia stata dichiarata esecutiva dal giudice o dall'autorità amministrativa competente. Il procedimento che sanziona il riconoscimento e l'efficacia di una decisione straniera è chiamato "giudizio di **delibazione**". Si può parlare di "delibazione della decisione", "delibazione della sentenza" ecc. La dottrina e la giurisprudenza utilizzano sovente anche il termine "exequatur" ("decisione di exequatur", "procedura di exequatur" ecc.). L'art. 327a CPC disciplina l'impugnazione della dichiarazione di esecutività ad opera della controparte (cfr. art. 43 CL).

---

Genehmigung und Umsetzung des Übereinkommens über die gerichtliche  
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen  
in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen). BB

---

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano), l'autorità giudiziaria superiore<sup>18</sup> esamina con cognizione piena i motivi di diniego previsti nella Convenzione.

<sup>16</sup> "Giudice", non "tribunale". Oltre che di un vincolo (cfr. art. 309, 337, 338, 340–343, 345, 350 e 351 CPC), si tratta di una precisa scelta dell'italiano giuridico svizzero. Il tedesco parla di "Gericht" per evitare lo sdoppiamento "der Richter oder die RichterIn" imposti dalla parità di trattamento linguistico (la cosiddetta "sprachliche Gleichbehandlung"). In linea di principio, nei testi normativi di lingua italiana l'iperonimo per "autorità giudicante" (monocratica o collegiale) è invece "giudice". Naturalmente, il termine "tribunale" è utilizzato quando si parla effettivamente di un tribunale (p. es. del Tribunale federale, di un tribunale d'appello ecc.) e in taluni altri casi (cfr. p. es. nota 27). Per una disamina più approfondita della questione, cfr. Jean-Luc Egger/Filippo Grandi, *Il nuovo Codice di procedura penale: un cantiere anche linguistico*, LeGes 2008/1, pagg. 45–49.

<sup>17</sup> SR ...; BBl 2009 1841

<sup>18</sup> In tedesco "Rechtsmittelinstanz"; questo termine è utilizzato nel CPC come iperonimo per designare le autorità giudiziarie presso le quali possono essere impugnate le decisioni delle giurisdizioni di grado inferiore. Nel nuovo Codice di procedura penale (CPP; FF 2007 6327) si parla di "giurisdizione di ricorso"; non si è infatti potuto recepire il termine "autorità giudiziaria superiore", in particolare perché il CPP concerne anche il Tribunale penale federale (TPF), di cui disciplina la procedura; l'impiego di questo termine avrebbe quindi potuto far pensare che ci si riferisse anche al TPF rispetto all'autorità giudiziaria cantonale inferiore (mentre il TPF è invece giudice di primo grado per i reati il cui giudizio è affidato alla giurisdizione federale ma non giudica i ricorsi interposti contro le sentenze cantonali di ultimo grado). Il problema non si pone nel CPC, che concerne esclusivamente le giurisdizioni cantonali e prevede – come peraltro il CPP – un doppio grado di giudizio. È quindi chiaro che l'autorità giudiziaria superiore è l'autorità presso cui è impugnata la decisione di primo grado. Per una disamina più approfondita della questione, cfr. Egger/Grandi, op. cit., pag. 51 seg.

---

Approvazione e trasposizione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano). DF

---

<sup>2</sup> Il reclamo<sup>19</sup> ha effetto sospensivo. Sono fatti salvi<sup>20</sup> provvedimenti conservativi, segnatamente<sup>21</sup> il sequestro secondo l'articolo 271 capoverso 1 numero 6 LEF<sup>22</sup>.

<sup>3</sup> Il termine di reclamo contro la dichiarazione di esecutività è retto dall'articolo 43 paragrafo 5 della Convenzione.

<sup>19</sup> In tedesco "Beschwerde"; "reclamo" e non "ricorso", "appello" o altro. Si tratta di un vincolo (cfr. art. 319 segg. CPC). Il termine "reclamo" è stato scelto sia nel CPC sia nel CPP (cfr. p. es. anche la LTPF) per designare il mezzo d'impugnazione proponibile contro le *decisioni non di merito*. Le decisioni di merito, in sostanza le sentenze con cui si decide la causa (p. es. una sentenza che condanna al versamento di una somma a titolo di risarcimento del danno o che pronuncia il divorzio e statuisce sull'attribuzione dei figli, sugli alimenti ecc.) sono impugnabili mediante appello (Berufung) e, in taluni casi, revisione. Le decisioni che non concernono il merito della causa bensì il concreto svolgimento del procedimento o, in altri termini, le decisioni che non esauriscono il giudizio stesso bensì si limitano a risolvere questioni processuali attinenti alla causa (si pensi p. es. alle decisioni in materia di provvedimenti cautelari o appunto, nel presente caso, alla delibazione di sentenze) sono impugnabili con reclamo. Va rilevato che talvolta il diritto cantonale (di lingua tedesca) designa tale istituto "Rekurs". Per una disamina più approfondita della questione, cfr. Egger/Grandi, op. cit., pagg. 53–55.

<sup>20</sup> Non "Sono riservati ..." o "... sono riservati". La Sottocommissione di redazione di lingua italiana dell'AF ha a suo tempo deciso di utilizzare la locuzione "È fatto salvo l'articolo ...", "Sono fatte salve le misure ..." ecc. proprio al fine di utilizzare il termine "riserva" esclusivamente per le riserve del diritto internazionale pubblico (cfr. nota 9).

<sup>21</sup> In tedesco "insbesondere". Di regola, negli atti normativi "insbesondere" è reso con "in particolare" e "namentlich" con "segnatamente". Quello che più conta è che in italiano "segnatamente" indica che ciò che lo segue è l'esempio principale, più importante di quanto precede, mentre "in particolare" indica piuttosto che ciò che lo segue è un esempio tra gli altri di quanto precede (si tratta quasi di un "per esempio"). Nella presente disposizione il legislatore prevede che il reclamo contro la delibazione ha effetto sospensivo. Il resistente (p. es. il creditore di una somma di denaro) non può quindi ancora esigere l'esecuzione della decisione (non può p. es. esigere che gli sia versata la somma riconosciutagli nella decisione pronunciata all'estero). Possono tuttavia essere disposti provvedimenti conservativi volti a tutelare i diritti del resistente (p. es. al fine di evitare che il debitore reclamante sottragga beni all'esecuzione ulteriore della decisione). In questi casi il sequestro è proprio una delle misure più utilizzate e frequenti. È quindi corretto e opportuno utilizzare il termine "segnatamente" malgrado il testo tedesco dica "insbesondere".

<sup>22</sup> SR 281.1

---

Genehmigung und Umsetzung des Übereinkommens über die gerichtliche  
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen  
in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen). BB

---

---

Approvazione e trasposizione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano). DF

---

### 3. Legge federale del 18 dicembre 1987<sup>23</sup> sul diritto internazionale privato<sup>24</sup>

*Art. 8a*

<sup>23</sup> RS 291

<sup>24</sup> Osservazione generale: gli art. 8a, 8b e 8c sono stati introdotti per eliminare le differenze esistenti tra la legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), da un lato, e il CPC, il CPP e la CL, dall'altro. In particolare, gli istituti del litisconsorzio, del cumulo di azioni e dell'azione di chiamata in causa sono previsti nel CPC, mentre il CPP ammette l'azione in via adesiva nel processo penale. Tutti questi istituti consentono, a determinate condizioni, di **concentrare più cause presso un unico foro**. Il legislatore ha quindi ritenuto opportuno consentire questa concentrazione delle cause non soltanto nei procedimenti meramente "interni" ma anche in quelli "di carattere internazionale" disciplinati dalla LDIP. Per tradurre le disposizioni qui appresso occorre quindi fondarsi anzitutto sul CPC e sul CPP, tenendo conto delle peculiarità del diritto internazionale privato.



---

Genehmigung und Umsetzung des Übereinkommens über die gerichtliche  
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen  
in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen). BB

---

VIII. Litisconsorzio e cumulo di azioni<sup>25</sup>      <sup>1</sup> Se l'azione è diretta contro più litisconsorti che possono essere convenuti in giudizio in Svizzera in virtù della presente legge<sup>26</sup>, il

- <sup>25</sup> a) **Litisconsorzio** (Streitgenossenschaft, consorité; cfr. art. 8a cpv. 1 LDIP e art. 70 segg. CPC): chiamato anche "cumulo soggettivo di azioni", questo istituto consente a più attori di agire congiuntamente contro un convenuto (litisconsorzio **attivo**) o a un attore di agire congiuntamente contro più convenuti (litisconsorzio **passivo**). Il litisconsorzio può essere **necessario** (notwendige Streitgenossenschaft, consorité nécessaire), se più persone sono parte di un rapporto giuridico sul quale può essere deciso soltanto con unico effetto per tutte (cfr. p. es. art. 604 CC [azione di divisione]), oppure **facoltativo** (einfache Streitgenossenschaft, consorité simple), se si tratta di statuire su diritti o obblighi che si fondano su fatti o titoli giuridici simili (p. es. se più locatari di un edificio plurifamiliare contestano un aumento della pigione, se più lavoratori si oppongono insieme a un licenziamento collettivo ingiustificato o se un danneggiato propone azione contro più danneggiatori). Nel caso del litisconsorzio facoltativo, ciascun litisconsorte potrebbe anche condurre la propria causa indipendentemente dagli altri.
- b) **Cumulo di azioni** (Klagenhäufung, cumul d'actions; cfr. art. 8a cpv. 2 LDIP e art. 90 CPC), chiamato anche "cumulo oggettivo di azioni" (cfr. p. es. DTF 124 III 207). A determinate condizioni, questo istituto consente a una persona di riunire in un'unica azione più pretese contro una medesima parte.

---

Approvazione e trasposizione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano). DF

---

tribunale svizzero competente per un convenuto lo è anche per gli altri.

<sup>2</sup> Se contro un convenuto sono fatte valere più pretese materialmente connesse che possono essere dedotte in giudizio in Svizzera in virtù

<sup>26</sup> Questa disposizione corrisponde all'art. 15 cpv. 1 CPC, ma per "l'ambito internazionale" (cfr. art. 1 cpv. 1 LDIP). Un esempio fittizio può aiutare a comprenderne il senso e, *mutatis mutandis*, a comprendere anche gli altri articoli seguenti: poniamo che A rivendichi la proprietà di un quadro di cui B (domiciliato in Svizzera) e C (domiciliato in Turchia) sono comproprietari. L'art. 8a cpv. 1 stabilisce a quali condizioni A può convenire B e C dinanzi a un unico tribunale svizzero. La disposizione prevede che questa "concentrazione" è possibile se altre norme della LDIP consentono di convenire sia B sia C in Svizzera. B è domiciliato in Svizzera; può essere convenuto dinanzi a un tribunale svizzero in virtù del vigente art. 98 cpv. 1 LDIP (foro del domicilio del convenuto). C è invece domiciliato in Turchia, ma se il quadro si trova in Svizzera (p. es. nel *caveau* di una banca) egli può essere convenuto nel nostro Paese in virtù del vigente art. 98 cpv. 2 LDIP (foro del luogo di situazione della cosa). Poiché sussiste un foro in Svizzera per entrambi, i litisconsorti B e C possono essere convenuti dinanzi a un unico giudice. Ecco perché si è scelto di tradurre "... die **nach** diesem Gesetz in der Schweiz verklagt werden können ..." con "... che possono essere convenuti in giudizio in Svizzera **in virtù della** presente legge ..."; si sono scientemente scartate le opzioni "secondo" o "conformemente" affinché non si pensi che il legislatore si riferisca a eventuali modalità o procedure secondo le quali i litisconsorti potrebbero essere convenuti in Svizzera e si comprenda che la condizione posta dalla norma è che la LDIP preveda già in altre disposizioni un foro per ciascun litisconsorte. Quanto all'esempio sopraccitato, si noti che nella presente revisione è stato modificato anche l'art. 98 cpv. 2 LDIP (non esaminato durante il Seminario 2010). La norma vigente prevede un *foro sussidiario* (cui si può far capo soltanto se il convenuto non ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera) nel luogo di situazione della cosa. La presente revisione ha invece trasformato tale foro in un *foro alternativo* a quello del domicilio o della dimora abituale. Dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione, anche B potrebbe quindi essere convenuto dinanzi al tribunale svizzero del luogo di situazione a prescindere dal suo domicilio o dalla sua dimora abituale in Svizzera.

---

Genehmigung und Umsetzung des Übereinkommens über die gerichtliche  
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen  
in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen). BB

---

della presente legge, il tribunale svizzero<sup>27</sup> competente per una di esse  
lo è anche per le altre.

*Art. 8b*

IX. Azione di  
chiamata in  
causa<sup>28</sup>

Per l'azione di chiamata in causa<sup>29</sup> è competente il tribunale svizzero  
del processo principale, sempreché il terzo chiamato in causa possa

<sup>27</sup> Contrariamente a quanto rilevato riguardo all'art. 327a CPC (cfr. nota 16), nel testo italiano degli art. 8a, 8b e 8c si è utilizzato, come in tedesco e in francese, il termine "tribunale" anziché "giudice". Si tratta di un vincolo intratestuale, poiché la legge vigente parla sempre di "tribunale svizzero" o di "tribunali svizzeri" (cfr. p. es. art. 6, 7 e 9 LDIP); questa scelta terminologica va quindi rispettata anche nelle nuove disposizioni. Secondo uno dei principali responsabili dell'elaborazione del disegno, essa è dovuta al fatto che in numerose disposizioni della legge si è contrapposto il termine "tribunali" al termine "autorità [amministrative, ndr]", cfr. p. es. art. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 48, 73, 88, 153 LDIP ("i tribunali o le autorità svizzeri del domicilio del convenuto", "i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine", "i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di situazione" ecc.). Non è comunque in alcun modo stata dettata da considerazioni inerenti alla questione della parità di trattamento linguistico; la LDIP è infatti stata adottata nel 1987, quindi quando tale questione ancora non si poneva (si pensi p. es. che il testo tedesco del Codice civile parlava ancora di "Richter" e non di "Gericht"). Giova ancora rilevare che le norme di foro della LDIP indicano soltanto la giurisdizione svizzera competente (tribunale svizzero del domicilio, della dimora abituale, del luogo dell'atto o dell'evento, del luogo di adempimento della prestazione ecc.); per stabilire con precisione di quale autorità giudiziaria si tratti in concreto (giudice monocratico o collegiale, di quale "circolo", competenza per materia ecc.) occorrerà ancora consultare le norme "interne" di procedura e di organizzazione giudiziaria.

<sup>28</sup> Fonti per la traduzione del presente articolo: art. 16, 81 e 82 CPC.

---

Approvazione e trasposizione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano). DF

---

essere convenuto presso un foro in Svizzera in virtù della presente legge.

*Art. 8c*

X. Azione in via adesiva nel processo penale<sup>30</sup>

Se in un processo penale può essere fatta valere in via adesiva una pretesa di diritto civile, il tribunale svizzero investito del processo

<sup>29</sup> Occorre distinguere la semplice "**denuncia della lite**" (Streitverkündung / dénonciation d'instance; art. 78–80 CPC) dall'"**azione di chiamata in causa**" (Streitverkündungsklage / appel en cause; art. 81 e 82 CPC). Il primo istituto consente a una parte in un procedimento pendente di ingiungere a un terzo ("il denunciato") di assisterla nel processo poiché intende rivalersi su di lui, o ne teme la rivalsa, in caso di soccombenza. Si pensi p. es. al venditore di una friggitrice difettosa convenuto in giudizio dal compratore. Il venditore può denunciare la lite al produttore della friggitrice. Questi ha interesse ad assistere il venditore, poiché se lo stesso soccombe all'azione di risarcimento del danno promossa dal compratore il produttore rischia di essere a sua volta convenuto in giudizio (rivalsa). Il terzo può intervenire nel processo a favore della parte che gli ha denunciato la lite (si unisce alla parte per aiutarla a evitare di perdere il processo) oppure subentrare nel processo al posto di tale parte, purché la stessa vi acconsenta. Il secondo istituto rappresenta invece un'alternativa alla *litisdenuntiatio* ordinaria. La parte denunciante non si limita infatti a chiedere a un terzo di assisterla nel processo bensì propone direttamente azione di rivalsa contro di lui. Nel nostro esempio il venditore della friggitrice conviene il produttore dinanzi al giudice presso cui è stato lui stesso convenuto. Poiché vi è un nesso materiale tra le pretese del compratore nei confronti del venditore e quelle del venditore nei confronti del produttore, tutte le pretese possono essere giudicate in un unico procedimento (il che presenta diversi vantaggi, p. es. consente di evitare sentenze contraddittorie e gli inconvenienti di un cambiamento di foro, facilita l'assunzione delle prove ecc.).

<sup>30</sup> Fonti per la traduzione del presente articolo: art. 39 CPC e art. 119, 122–126 CPP. A determinate condizioni (cfr. art. 126 CPP), l'"**azione in via adesiva nel processo penale**" (Adhäsionsklage / conclusions civiles) o "azione civile nel processo penale" (cfr. p. es. l'art. 76 del Codice di procedura penale italiano [CPPi]) consente al danneggiato di far valere nel procedimento penale, appunto "in via adesiva" ("adhäsionsweise"), pretese di diritto civile desunte dal reato, ossia di costituirsi parte civile. In quest'ambito, "in via adesiva" esprime bene il fatto che il danneggiato inserisce nel procedimento penale l'azione civile per le sue pretese di diritto privato nei confronti dell'imputato, "aggancia" in un certo qual modo tale azione a quella promossa (solitamente d'ufficio dall'autorità) per perseguire e punire i reati in questione. Il termine "adesivo" non va invece più utilizzato per l'"Anschlussberufung" o "appel joint", denominato "**appello incidentale**" (art. 401 CPP). Tale istituto è previsto anche nel Codice di procedura penale italiano (cfr. art. 595 CPPita). Qualora una parte proponga appello (chiamato allora "appello principale"), l'appello incidentale consente alle altre parti di appellarsi a loro volta contro la sentenza impugnata. Per una disamina più approfondita di queste questioni, cfr. Egger/Grandi, op. cit., pag. 52 seg.

---

Genehmigung und Umsetzung des Übereinkommens über die gerichtliche  
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen  
in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen). BB

---

penale è competente anche per l'azione di diritto civile, sempreché tale azione possa essere promossa presso un foro in Svizzera in virtù della presente legge.

---

Approvazione e trasposizione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano). DF

---

#### Art. 4

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.)<sup>31</sup>.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche di legge di cui all'articolo 3.

Consiglio degli Stati, 11 dicembre 2009<sup>32</sup>      Consiglio nazionale, 11 dicembre 2009

La presidente: Erika Forster-Vannini  
Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Pascale Bruderer Wyss  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione<sup>33</sup>: 22 dicembre 2009<sup>34</sup>

Termine di referendum: 1° aprile 2010

<sup>31</sup> Attenzione: nel testo italiano rispettare questa formula più stringata che si limita a rimandare alle pertinenti disposizioni costituzionali. Non seguire la formula tedesca "... comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione ...". Probabilmente, le nuove Direttive di tecnica legislativa, attualmente in elaborazione, adotteranno anche nelle altre lingue ufficiali questa "soluzione italiana".

<sup>32</sup> Osservazione: queste indicazioni sono introdotte nel testo dopo il voto finale, per la pubblicazione nel Foglio federale. La Camera prioritaria è sempre indicata a sinistra.

<sup>33</sup> Questa data è molto importante. Chi intende lanciare un referendum deve infatti raccogliere le firme necessarie entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale (art. 141 cpv. 1 Cost.).

<sup>34</sup> BBl 2009 8809